

*fonte Italia Oggi*

## PROFESSIONI

Di Roberto Miliacca

Dopo i rilievi sui legali il garante della concorrenza bacchetta nuovamente i professionisti

Catricalà scrive a Fini: riserve di legge prive di senso

Uno-due dell'Antitrust contro le professioni. Dopo gli avvocati, ora nel mirino sono entrati i consulenti del lavoro. Il garante per la concorrenza, Antonio Catricalà, in una nota inviata al presidente della camera Gianfranco Fini, contesta non tanto l'esistenza, ma la natura stessa dell'attività svolta dai consulenti in materia di buste paga e contributi, così come desumibile dalla legge professionale, la n. 12/1979 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro). Le riserve di legge in materia di «lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti», infatti, sarebbero «prive di giustificazione» e non dettate «dalla necessità di tutelare interessi pubblici». Secondo l'Antitrust, non diversamente da quanto accade per la consulenza in materia tributaria, non ci sarebbe una legittimazione costituzionale che giustifica l'esistenza di una riserva di legge per i consulenti del lavoro. «Nei servizi di consulenza del lavoro», si legge nel documento, «un'inadeguata erogazione di tali servizi può incidere sulle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti. L'interesse è certamente meritevole di tutela e tuttavia non in misura maggiore di quello su cui incidono altre attività, quali ad esempio la consulenza fiscale e tributaria, che non sono soggette a riserva e per le quali è previsto un regime di autoproduzione». Per argomentare le sue tesi, l'Antitrust richiama proprio la legge n. 12/1979, laddove, all'articolo 1, comma 4, viene previsto un regime derogatorio eccezionale, secondo il quale l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti può essere affidata a servizi o centri di assistenza fiscale «istituiti dalle rispettive associazioni di categoria che possono (e quindi non hanno l'obbligo di) essere organizzate a mezzo di consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni». In più, indipendentemente da chi materialmente svolga gli adempimenti per i lavoratori, cioè consulente o Caf, «il datore di lavoro rimane sempre responsabile del contenuto degli stessi e degli obblighi a esso imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale». Proprio le capacità organizzative degli imprenditori, e il fatto che «problemi di asimmetrie informative derivanti dalla complessità delle prestazioni sono estremamente ridotti» renderebbero anacronistico il mantenimento dell'esclusiva nei confronti dei consulenti del lavoro. La portata anticoncorrenziale della legge professionale dei consulenti del lavoro, secondo Catricalà, «si desumerebbe anche dalla disposizione che prevede in capo ai centri elaborazione dati (Ced) l'obbligo di farsi assistere da consulenti del lavoro o da altri professionisti nello svolgimento di operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di lavoro (art. 1, comma 5), così come le disposizioni che prevedono che alla tenuta del Libro Unico possano prevedere solamente i consulenti del lavoro o gli altri professionisti abilitati laddove non lo faccia personalmente il datore di lavoro». Insomma, si chiede l'Antitrust, che senso ha dare una riserva di legge su una competenza che ha un carattere prettamente materiale e che viene fatta ormai attraverso strumenti informatici? «Trattandosi di una mera attività di inserimento dei dati», dice il garante, «tali compiti non richiedono qualifiche professionali specifiche», e quindi non serve che un professionista abilitato debba supervisionare un Ced. Con l'aggravante poi, che questo vincolo di supervisione di un professionista viene richiesto solo nel caso in cui al Ced si rivolgano solo le imprese con meno di 250 dipendenti, mentre per le imprese con più dipendenti questo vincolo salta. «L'auspicata rimozione degli ostacoli legislativi di natura anticoncorrenziale evidenziati», conclude il documento, «appare pertanto condizione essenziale per consentire e garantire una piena e corretta apertura del mercato del trattamento delle paghe».